

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01836/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1836 del 2019, proposto da:

Caterina Forciniti, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Zannino, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Mazzacuva, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Rosa Scarpelli, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 9554 del 2.08.2019, di approvazione della graduatoria definitiva finale di cui agli allegati "A" e "B", relativa al «PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - DDG n. 7516/2016 - Pacchetto Giovani Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" e Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" (Interventi 6.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4.1.4) - annualità 2016-...», nella parte in cui, a seguito di riesame,

risulta esclusa la domanda di ammissione al beneficio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 il Dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- la ricorrente agisce per l'annullamento, previa sospensione, del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 9554 del 2.08.2019, di approvazione della graduatoria definitiva finale di cui agli allegati "A" e "B", relativa al *PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - DDG n. 7516/2016 - Pacchetto Giovani Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" e Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" (Interventi 6.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4.1.4) - annualità 2016-...*», nella parte in cui, a seguito di riesame, risulta esclusa la domanda di ammissione al beneficio per *"assenza foto ex ante del FR da ristrutturare dove installare le linee di lavoraz. invalida l'intero progetto"*;

Rilevato che:

- il ricorso è stato ritualmente notificato all'amministrazione resistente e ad una controinteressata;

Ritenuto pertanto che:

- occorre procedere all'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, nei confronti di tutte le imprese ammesse e presenti nella graduatoria definitiva di cui all'allegato A) al Decreto impugnato, che potrebbero essere pregiudicate

dall'eventuale accoglimento del ricorso, e ciò mediante pubblicazione sul sito web della p.a. intimata, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di un avviso dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- 4) l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... dell'allegata graduatoria;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;
- 6) l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

In ordine alle prescritte modalità, la p.a. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale -previa consegna da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n. 4)- il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, inserendo altresì un avviso, contenente quanto di seguito riportato:

- a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente decisione (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi".

Si prescrive, inoltre, che la p.a. intimata:

- c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la

presente decisione, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;

d) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione, in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica", del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

e) dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, inoltre:

- che, impregiudicata ogni decisione in rito, le esigenze cautelari sono adeguatamente soddisfatte, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., con la sollecita definizione del giudizio nel merito;
- di compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) dispone, a carico della ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei termini e modi di cui in parte motiva.

Rinvia alla pubblica udienza del 3.03.2020.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Francesca Goggiamani, Referendario

Arturo Levato, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Arturo Levato

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO